



LAZIO

VIA TIBURTINA 1072
00156 ROMA, IT

LAZIO.LND.IT

CR.LAZIO01@LND.IT
SEGRETERIA.PEC@LAZIO.LND.IT

+39 06 41603214 -233-257



Attività di Lega Nazionale Dilettanti

Comunicato Ufficiale N° 60 del 25/09/2026 Stagione Sportiva 2026-2027

DELIBERE TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale, nella riunione del 24 settembre 2026, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: ELENA CAMINITI
Componenti: FEDERICA CAMPIONI, GISELDA TORELLA

10) Deferimento della Procura Federale della F.I.G.C. a carico del Signor F. T., all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Santa Marinella 1947, per rispondere della violazione degli artt. 4, comma 1, e 28, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, del sig. Orazio Sanfilippo, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Santa Marinella 1947, per rispondere della violazione degli artt. 4, comma 1, e 28 bis, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 10, commi 1 e 8, del Regolamento Safeguarding F.I.G.C., del sig. Giuseppe Fabbriconi, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Anguillara Calcio, per rispondere della violazione degli artt. 4, comma 1, e 28 bis, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 10, commi 1 e 8, del Regolamento Safeguarding F.I.G.C., nonché della società A.S.D. Santa Marinella 1947, a titolo di responsabilità ai sensi degli artt. 25, comma 3, e 28, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva e a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva e della società A.S.D. Anguillara Calcio a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva.

Il Tribunale Federale Territoriale,

DELIBERA

Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni ascritte e, per l'effetto, di comminare agli stessi le seguenti sanzioni:

- T. F., n.3 gare di squalifica;
- Sanfilippo Orazio, n.3 mesi di inibizione;
- Fabbriconi Giuseppe, n.3 mesi di inibizione;
- Santa Marinella 1947, euro 1.000,00 di ammenda;

- Anguillara Calcio, euro 300,00 di ammenda.

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo alla ricezione della notifica, ovvero al termine di eventuali ulteriori sanzioni in corso di esecuzione.

In un successivo comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.

Si trasmetta agli interessati.

IL PRESIDENTE RELATORE
F.to Elena Caminiti

IL PRESIDENTE
F.to Elena Caminiti

II° COLLEGIO

Presidente: ELENA CAMINITI
Componenti: GISELDA TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI

6) Deferimento della Procura Federale della F.I.G.C. a carico del Signor Piergiorgio Cenci, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. Soratte - Capena, per rispondere della violazione degli articoli 4, comma 1, 9, comma 2, e 19, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva e della violazione degli articoli 4, comma 1, e 39, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché della A.S.D. Soratte - Capena a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva.

Il Tribunale Federale Territoriale,

DELIBERA

Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni ascritte e, per l'effetto, di comminare agli stessi le seguenti sanzioni:

- Cenci Piergiorgio, n.3 mesi di inibizione;
- Soratte - Capena, Euro 300,00 di ammenda.

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo alla ricezione della notifica, ovvero al termine di eventuali ulteriori sanzioni in corso di esecuzione.

In un successivo comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.

Si trasmetta agli interessati.

IL RELATORE
F.to Livio Zaccagnini

IL PRESIDENTE
F.to Elena Caminiti

Pubblicato in Roma li, 25 settembre 2026

IL SEGRETARIO
Claudio Galieti

IL PRESIDENTE
Roberto Avantaggiato